

S.R.R. Catania Area Metropolitana

Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti

Quesito n° 11

visto quanto descritto al punto 6.2 lett. f) in merito al "Possesso di copertura assicurativa contro i rischi professionali in corso di validità, di importo non inferiore al valore dell'Appalto relativo al lotto cui si partecipa" si chiede di confermare

1. che per polizza professionale si intende copertura assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)

2. che l'importo della copertura (trattandosi di copertura con massimale annuo) debba intendersi pari al VALORE ANNUO dell'appalto in rispondenza al principio di proporzionalità dei requisiti previsto dal codice appalti

Certi di tale interpretazione in conformità al codice appalti ed in attesa di risconti porgiamo distinti saluti

Risposta n. 11

Il Bando di Gara (punto III.1.2) ed il relativo Disciplinare (6.2 lett. f) prevedono:

"Possesso di copertura assicurativa contro i rischi professionali in corso di validità, di importo non inferiore al valore dell'appalto relativo al lotto cui si partecipa.

La comprova di tale requisito è fornita mediante la produzione della relativa polizza, e, a pena di esclusione, dell'eventuale dichiarazione di impegno da parte dell'impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza nel caso in cui il valore attuale fosse inferiore al valore dell'appalto."

Tale previsione discende dall'art. 83. c.5-bis del D. Lgs.50/2016,(comma introdotto dall'art. 8, comma 5, lettera c), della legge n. 120 del 2020) il quale recita:

*"In relazione al requisito di cui al comma 4, lettera c), l'adeguatezza della copertura assicurativa offerta viene valutata sulla base della polizza assicurativa contro i rischi professionali posseduta dall'operatore economico e in corso di validità. In relazione alle **polizze assicurative di importo inferiore al valore dell'appalto**, le stazioni appaltanti possono richiedere che l'offerta sia corredata, a pena di esclusione, dall'impegno da parte dell'impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza assicurativa a quello dell'appalto, in caso di aggiudicazione."*

Quindi, alla luce di quanto sopra richiamato e con riferimento ai quesiti posti, il valore dell'appalto da intendersi ai fini della copertura assicurativa è quello "settennale" previsto per ogni singolo lotto, mentre ai fini della comprova di tale requisito, nel caso in cui l'operatore economico sia già in possesso di una polizza assicurativa contro i rischi professionali in corso di validità ma di importo inferiore al valore dell'appalto relativo al/i lotto/i cui partecipa, l'offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno da parte dell'impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza assicurativa a quello dell'appalto relativo al/i lotto/i dei quali risulti aggiudicatario.